

RISCONTRO AI QUESITI

Avviso pubblico prot. n. 300946 del 6.7.2022 - Contratti di filiera settore della pesca e dell'acquacoltura recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al Decreto n 229127 del 20/05/2022

Il presente documento raccoglie i quesiti e i relativi riscontri pervenuti alla mail contrattidifilierapesca@pec.politicheagricole.gov.it e riguardanti l'Avviso in oggetto. I quesiti sono inseriti con numero progressivo e suddivisi in sezioni tematiche – con riferimento ai contenuti dell'Avviso - in considerazione della tematica affrontata. Periodicamente, vengono pubblicati gli aggiornamenti del documento; i soggetti richiedenti i chiarimenti, pertanto, possono consultare le risposte direttamente sul presente documento.

Le Sezioni di riferimento tematico sono le seguenti:

Sezione 1 **Soggetti Proponenti e Soggetti Beneficiari**

Sezione 2 **Sezione 2 Condizioni di ammissibilità**

Sezione 3 **Interventi e spese ammissibili**

Sezione 4 **Agevolazioni concedibili**

Sezione 5 **Si chiede conferma che gli interventi e investimenti attuati dalle imprese di pesca che rientrano nella definizione di pesca costiera artigianale beneficiano di un contributo pubblico fino all'80% della spesa totale ammissibile, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 6 "Agevolazioni concedibili", comma 5 dell'Avviso, che recita testualmente "Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di 30%".**

R: Si conferma che ai sensi dall'articolo 6, comma 5 dell'avviso, le percentuali di contributo in conto capitale per gli interventi connessi alla pesca costiera artigianale possono ottenere un aumento del 30%. Si rappresenta che ogni valutazione, ivi compresa quella relativa alla determinazione della percentuale di contributo riconosciuta, è demandata, ai sensi dell'articolo 9 dell'Avviso, ad apposita commissione da nominarsi dopo il termine per la presentazione delle domande di accesso e che opera in completa autonomia funzionale.

Quesito 34

Si chiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) Si richiede se i beneficiari che effettuano investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, ai sensi dell'articolo 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, di cui fanno parte anche le "zone montane" possono beneficiare della maggiorazione del contributo del 20%.*
- 2) In caso positivo si richiede se il 20% è erogato sotto forma di contributo in conto capitale che si somma all'aliquota base del 50%.*

Il contratto di filiera della pesca prevede la possibilità per il beneficiario di richiedere di un finanziamento agevolato aggiuntivo al contributo in conto capitale?

R1: Le intensità massime di cui all'Allegato A al decreto e le percentuali di contributo in conto capitale di cui alla tabella 1 dell'art.6 comma 3 dell'Avviso possono essere aumentate nei casi e alle condizioni previste nel medesimo Allegato, se adeguatamente comprovate all'atto della presentazione della domanda.

R2: Ai sensi dell'art. 6, comma 1 dell'Avviso, le agevolazioni sono concesse nella forma di Contributo in conto capitale; nell'ambito del presente Provvedimento non è previsto il finanziamento agevolato.

Quesito 45

Ambito di valutazione "2. Idoneità dei Progetti a conseguire gli obiettivi ambientali prefissati" Si richiede se uno stesso investimento può essere conteggiato per l'attuazione di più obiettivi ambientali e come tale se l'importo di una stessa spesa può essere conteggiato più volte con riferimento ai diversi obiettivi assolti, fermo restando che detti importi siano direttamente connessi al perseguimento dell'obiettivo ambientale.

R: Sì, è possibile che un medesimo investimento contribuisca al perseguimento di due differenti obiettivi ambientali.

Quesito 46

Tra i criteri di valutazione si fa riferimento al rapporto tra RF (risorse finanziarie destinate agli investimenti di cui agli articoli da 10 a 15 del REG UE 2020/852) e l'importo complessivo del Progetto. Non è chiaro se tale rapporto vada considerato al netto delle spese generali o in che modo le spese generali vadano considerate nel calcolo di RF (se in proporzione o solo se direttamente collegabili a tale tipologia di investimento).

R: L'art. 9 dell'Avviso stabilisce che "Per il computo delle risorse per la realizzazione degli interventi di cui agli artt. 10-15 del Reg. (UE) 2020/852 sono presi in considerazione esclusivamente gli importi direttamente connessi al perseguimento dell'obiettivo ambientale." Pertanto, le spese generali, ammissibili ai sensi dell'Allegato 6 "spese ammissibili", sono ammesse solo se direttamente collegabili alle tipologie di investimento per la realizzazione degli interventi di cui agli artt. 10 – 15 del Reg. UE n. 852/2020.

Quesito 47

Considerato che in riferimento ai requisiti ambientali del Reg. UE n. 852/2020 ancora non esiste una tassonomia di dettaglio per il settore della pesca e dell'acquacoltura, si chiede quale procedura utilizzare per associare gli investimenti in tema ambientale ai capitoli degli articoli 10-11-12-13-14-15 del Reg. UE n. 852/2020.

R: L'associazione deve avvenire sulla base delle caratteristiche dell'investimento e dell'effettivo contributo che questo fornirà al miglioramento di una delle componenti ambientali previste negli obiettivi; ai fini dell'associazione degli investimenti ai citati obiettivi ambientali, potrebbe essere allegata una relazione tecnica che dimostri, anche in coerenza con gli obiettivi del Programma di investimenti, il contributo al conseguimento di un obiettivo ambientale.

Quesito 49

In riferimento all'art. 5 dell'Avviso Interventi e spese ammissibili, ai fini di comprendere le soglie massime di spesa ammissibili, si chiede conferma che:

- 1. nel caso di Programmi di cui all'art. 2, comma 9, lett. a), il programma può arrivare ad una spesa massima pari a:
-€ 2 milioni per investimenti connessi all'attività produttiva
-€ 2 milioni per investimenti connessi all'attività di trasformazione
-€ 2 milioni per investimenti connessi all'attività di commercializzazione,
-€7,5 milioni per investimenti connessi all'attività di ricerca
per un totale di €13,5 milioni*
- 2. nel caso di Programmi di cui all'art. 2, comma 9, lett. b), il programma deve avere una spesa pari a €50 milioni.*

R1: Si conferma l'interpretazione fornita.

R2: Nel caso di Programmi di cui all'art. 2, comma 9, lett. b) gli investimenti possono eccedere le soglie di cui all'art 5. Comma 3 fino ad un importo massimo dell'intervento pari a 50 milioni di euro.

Quesito 53

Con riferimento alla Risposta al Quesito n. 49 inserita nel RISCONTRO AI QUESITI (FAQ_CdF_Pesca e acquacoltura vs 12.10.2022), pubblicata in data 13/10/2022, si espone quanto segue:

Il contenuto della domanda e della successiva risposta evidenzia un chiaro conflitto con il testo di riferimento dell'Avviso. considerato che l'Avviso pubblico stabilisce all'Art. 5 c. 3 che: possono essere ammessi alle agevolazioni i Contratti di filiera che prevedono Programmi di cui all'art. 2, comma 9, lett. a), i cui Progetti abbiano un ammontare delle spese ammissibili così individuato:

a) investimenti nelle imprese di pesca e acquacoltura connessi con [Attività produttiva per una spesa massima ammissibile per regimi in esenzione non superiore a 2 milioni di euro per progetto e a 1 milione di euro per beneficiario e per anno;

b) investimenti per la Trasformazione di prodotti ittici: per una spesa massima ammissibile non superiore per regimi in esenzione a 2 milioni di euro per progetto e a 1 milione di euro per beneficiario e per anno;

c) investimenti per la Commercializzazione di prodotti ittici, per la partecipazione dei produttori di Prodotti ittici ai regimi di qualità e per la realizzazione di campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili per una spesa massima ammissibile per regimi in esenzione non superiore a 2 milioni di euro per progetto e a 1 milione di euro per beneficiario e per anno;

d) progetti di Ricerca e sviluppo nel settore ittico con una spesa massima ammissibile per regimi in esenzione pari a 7,5 milioni di euro per progetto.

4. Possono essere ammessi alle agevolazioni i Contratti di filiera che prevedono Programmi di cui all'art. 2, comma 9, lett. b) con un ammontare complessivo degli investimenti pari a 50 milioni di euro.

E che l'art. 1 c. n) definisce "Progetto": l'insieme degli interventi proposti da/ singolo Soggetto beneficiario aderente ad un Accordo di filiera;

Appare evidente che i massimali di 2 milioni di euro per Progetto e a 1 milione di euro per Beneficiario e per anno e di 7,5 milioni di euro per Progetto di ricerca, siano riferiti al singolo Progetto e non al Programma, come invece sembrerebbe riferire la precitata FAQ.

Si chiede, pertanto, di chiarire univocamente che i massimali di 2 milioni di euro per Progetto e a 1 milione di euro per Beneficiario e per anno e di 7,5 milioni di euro per Progetto di ricerca siano riferiti al singolo Progetto, inteso come l'insieme degli interventi proposti dal singolo Soggetto beneficiario aderente ad un Accordo di filiera.

R: Si conferma che i massimali di cui all'Art. 5, comma 3 dell'Avviso si riferiscono ai progetti. In relazione alla FAQ n. 49, si specifica che il massimale di 13,5 milioni è correttamente riferito al solo esempio fornito dal richiedente.

Quesito 62

Con riferimento all'art. 5 comma 12 dell'Avviso pubblico che recita: "Nel caso in cui venissero presentati Contratti di filiera che prevedono Programmi i cui Progetti, ai sensi dell'art. 2, comma 9, lett. b), abbiano un ammontare delle spese ammissibili superiore alle soglie di cui al comma 3 dovrà essere dimostrato, da parte dei Soggetti beneficiari l'effetto di incentivazione."...

Non è chiaro, nel caso in cui solo uno dei progetti dei beneficiari facenti parte del Programma superi le soglie di investimento del regime di esenzione previste per investimenti nelle imprese di pesca e acquacoltura connessi con l'Attività produttiva, investimenti per la Trasformazione di prodotti ittici, investimenti per la Commercializzazione di prodotti ittici, mentre tutti gli altri progetti rientrano dentro le soglie di cui all'art. 2, comma 9, lett. a), se il modello di cui all'Allegato 7 debba essere riferito al solo soggetto che ricadrebbe nel "regime ad hoc" o a tutti i beneficiari facenti parte del Programma di filiera.

R: Nel caso prospettato l'effetto di incentivazione deve essere dimostrato solo per il Progetto che supera le soglie di notifica. Resta inteso che l'intero Programma sarà trasmesso alla Commissione europea per la notifica *ad hoc*.

Quesito 63

Si chiede chiarimenti di quanto indicato all'art. 5 "Interventi e spese ammissibili" dell'Avviso, specificatamente al pt. 3 lett. a), come qui di seguito: investimenti nelle imprese di pesca e acquacoltura connessi con l'Attività produttiva per una spesa massima ammissibile per regimi in esenzione non superiore a 2 milioni di euro per progetto e a 1 milione di euro per beneficiario e per anno. Si chiede specificatamente il significato delle parole "per anno". Si chiede quindi di confermare la seguente interpretazione: il singolo progetto non può avere una spesa superiore a 2 milioni, questi due milioni possono essere spesi fino a un massimo di un milione per anno, quindi al massimo in due anni

R: Si rimanda alla FAQ n. 53, specificando che, la dicitura riportata, dispone che l'importo complessivo dell'intervento non possa superare i due milioni di spesa ammissibile e che tale spesa non possa concentrarsi in meno di due anni, prevedendo un milione annuo. Viceversa, è possibile distribuire la spesa su più annualità (es. un progetto con spesa ammissibile di 2 milioni di euro viene attuato in 4 anni e, quindi, ogni anno si stima una spesa di 500.000 euro).

Quesito 74

Visto il richiamo al Regolamento FEAMP presente nell'Avviso, ai fini della valutazione dei progetti e dell'aumento dell'intensità di aiuto, è possibile valorizzare il fatto che gli interventi verranno realizzati in aree montane e che nelle stesse aree verranno rigenerati vecchi impianti abbandonati anche al fine dell'aumento dell'intensità dell'aiuto?

R: Ai fini della valutazione gli unici criteri che verranno valorizzati sono quelli di cui al Paragrafo 9 dell'Avviso; per quanto concerne l'aumento dell'intensità dell'aiuto le fattispecie che possono determinare l'aumento dell'intensità sono quelle riportate nell'Allegato A al Decreto.

Sezione 5 Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni

Sezione 6 [Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti](#)

Sezione 7 Proposta definitiva e procedura di istruttoria

Sezione 8 Sottoscrizione ed efficacia del contratto di filiera

Sezione 9 [Sezione 9](#) [Avvio avanzamento e ultimazione degli interventi](#)

Sezione 10 [Sezione 10](#) [Erogazione delle agevolazioni e documentazione finale di spesa](#)

Sezione 11 Variazioni dei Programmi e dei progetti

Sezione 12 Revoca delle agevolazioni

Sezione 1 Soggetti Proponenti e Soggetti Beneficiari

Quesito 1

Si chiede se una ditta di commercio di prodotti ittici (ATECO 46.38), può rientrare tra i beneficiari dei "Contratti di filiera - settore della Pesca e dell'Acquacoltura", oppure se è riservato solo a pescatori e produttori di prodotti ittici.

R: Sì, il soggetto indicato può partecipare in qualità di soggetto beneficiario; in generale possono presentare domanda di agevolazione i soggetti appartenenti al settore della pesca e dell'acquacoltura (codice ATECO dell'attività primaria) di cui all'art. 3 comma 2 dell'Avviso.

Quesito 2

Posto che i soggetti beneficiari possono essere solo quelli di cui all'articolo 3 comma 2 dell'avviso, una azienda della filiera che svolge esclusivamente attività di trasformazione di pesci (codice ATECO 10.2 "trasformazione finalizzata alla conservazione di pesce"), ma non svolge direttamente attività di produzione primaria di acquacoltura (allevamento), pur avendo l'attività di acquacoltura nell'oggetto sociale, e pur essendo stabilmente legata ad allevatori come agente della filiera, può partecipare come beneficiario diretto e svolgere un progetto legato alla trasformazione? Oppure è necessario che tutte le imprese, anche quelle di trasformazione o commercializzazione, svolgano anche l'attività di acquacoltura?

R: Sì, il soggetto indicato può partecipare in qualità di soggetto beneficiario; in generale possono presentare domanda di agevolazione le aziende appartenenti ai segmenti (produzione/allevamento, trasformazione, commercializzazione e ricerca) del settore della pesca e dell'acquacoltura.

Quesito 13

L'articolo 5 "Interventi e spese ammissibili", comma 1, lett. b) dell'Avviso, menziona tra gli interventi ammissibili "investimenti per la trasformazione di prodotti ittici di cui alla tabella 2 dell'Allegato A al Decreto".

L'articolo 1 "Definizioni" dell'Avviso alla lett. y) chiarisce che per Trasformazione e commercializzazioni intende "l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o del prelievo e l'ottenimento del prodotto finale".

Orbene, considerato che il l'articolo 3 "Soggetti proponenti e beneficiari" dell'Avviso, al comma 2, lett. a) richiama tra beneficiari le "imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura", e considerato altresì che l'articolo 1 "Definizioni" dell'Avviso alla lett. q) include tra i segmenti della filiera la commercializzazione, si chiede conferma che le imprese di commercializzazione all'ingrosso di prodotti della pesca, aventi codice ATECO 46.38, che effettuano operazioni di mantenimento e congelamento di prodotti ittici acquisiti dalle imprese di produzione primaria della pesca aderenti all'Accordo di filiera rientrano tra i Soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, comma 2, lett. a) e possono candidare investimenti di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A al Decreto.

In ultimo, si chiede se in tale tipologia rientrano altresì le imprese di commercializzazione al dettaglio di prodotti della pesca aventi codice ATECO 47.23.

R: Sono potenziali Soggetti beneficiari le imprese che presentano entrambi i codici ATECO rappresentati.

Quesito 14

Si chiede se le imprese dedite alla distribuzione dei prodotti ittici aventi codice ATECO 52.29.22 - Servizi

logistici relativi alla distribuzione delle merci rientrano tra i Soggetti beneficiari diretti del Contratto di filiera, considerato che l'articolo 1 "Definizioni" dell'Avviso alla lett. u) chiarisce che rientrano tra i Soggetti della filiera "omissis...le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione".

R: L'azienda che presenta il codice ATECO 52.29.22 può essere un soggetto della filiera firmatario dell'Accordo di filiera, ma non si configura come Soggetto beneficiario poiché non rientra tra le "imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura" rientrante nel Contratto di filiera.

Quesito 18

Si chiede conferma che i Distretti produttivi della pesca siano eleggibili sia come Soggetti proponenti che come Soggetti beneficiari, considerato che l'articolo 3 "Soggetti proponenti e beneficiari" dell'Avviso, comma 1, alla lett. a) considera come Soggetti proponenti "le società cooperative e loro consorzi, i consorzi di imprese ... omissis Riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura", nonché al comma 2, alla lett. a) considera come Soggetti beneficiari "imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura".

R: Qualora il Distretto rientri nelle categorie di Soggetti proponenti di cui all'art.3 comma 1 e/o Soggetti beneficiari di cui all'art. 3 comma 2 e possieda i requisiti di cui all'art. 4 dell'Avviso, questo può partecipare al Contratto di filiera sia come proponente che come beneficiario.

Quesito 25

La base giuridica che regola la misura prevede che i soggetti della filiera sono le imprese che concorrono direttamente alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione (cfr. Art 1 "Definizioni", lett. u). A tal fine, si chiede se le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione siano eleggibili come Soggetti beneficiari diretti.

R: Le imprese che forniscono che forniscono servizi e mezzi di produzione possono essere firmatarie dell'Accordo di filiera poiché soggetti della filiera; i soggetti beneficiari sono esclusivamente quelli di cui all'art. 3 comma 2 dell'Avviso.

Quesito 28

Si chiede se più Organismi di ricerca, in qualità di soggetti beneficiari, possono partecipare al programma e se ognuno di questi deve presentare un proprio Allegato 3: Scheda progetto del Soggetto Beneficiario".

R: Qualora il Programma preveda due diversi progetti di ricerca, entrambi funzionali e strettamente correlati al raggiungimento degli obiettivi del Programma medesimo, questi possono essere svolti da diversi organismi di ricerca e diffusione della conoscenza. Nel caso invece si tratti di un unico progetto di ricerca e sviluppo, questo non potrà essere frazionato in più progetti per eludere i limiti tabellari. In ogni caso, ciascun soggetto beneficiario è tenuto a compilare e inviare un proprio Allegato 3.

Quesito 29

Si chiede:

a) se sia sufficiente firmare digitalmente l'atto "Associazione temporanea d'impresa tra i soggetti beneficiari" di cui al comma 1 dell'art 3 dell'Avviso, così come previsto per l'Accordo di filiera, e non deve quindi essere costituito per atto pubblico.

b) nel caso tra i soggetti beneficiari ci siano un organismo di ricerca, si chiede se anche esso deve sottoscrivere l'ATI;

c) in caso affermativo, nel caso in cui l'organismo di ricerca sia una Università e partecipino al programma diversi Dipartimenti dello stesso Ateneo, si chiede se sia sufficiente la sottoscrizione dell'ATI da parte di un unico Direttore di dipartimento in possesso di procura del rettore per la legale rappresentanza.

Ra): Si conferma che l'ATI può essere sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti partecipanti e non deve necessariamente essere costituito tramite atto notarile.

Rb): L'organismo di ricerca che partecipa in qualità di Soggetto beneficiario diretto deve aderire all'ATI.

Rc): Non si ravvisano motivi ostativi.

Quesito 33

Si chiede se le Università, enti pubblici e organismi di ricerca, possono essere Soggetti Beneficiari. Dalla lettura del comma 2 dell'art. 3, sembrerebbe che il presupposto sia essere PMI, poi Organismo di ricerca. Il Decreto invece distingue chiaramente tra beneficiari imprese e beneficiari organismi di ricerca in senso lato.

R: Le lettere dalla a) alla d) del comma 2 dell'art. 3 dell'Avviso individuano esattamente le tipologie di Soggetti beneficiari ammissibili. Alla lettera d), in particolare, sono individuati gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza come tutti quei soggetti rientranti nella definizione dell'art. 3 punto 83) del Regolamento (UE) n. 651/2014 e iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca. Infine, nelle Tabelle di cui all'art. 6 dell'Avviso è indicato, per ogni tipologia di investimento, il relativo Soggetto beneficiario.

Quesito 37

Si chiede se due Imprese (PMI) collegate o associate possono entrambe concorrere come beneficiari diretti, quindi sottoscrivere l'Accordo.

R: Ai sensi dell'Art. 3, comma 2 dell'Avviso, i soggetti beneficiari dei contratti di filiera sono le piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1388/2014 o all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014. Pertanto, è necessario considerare le fattispecie che individuano la "impresa autonoma", le "imprese associate", le "imprese collegate" ai fini della determinazione della dimensione di impresa. Nel caso imprese associate o collegate il calcolo delle dimensioni viene fatto sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 dell'allegato 1 al regolamento (UE) n. 1388/2014.

Quesito 48

Il par. 3 "Soggetti proponenti e beneficiari" dell'Avviso pubblico al comma 1 lett. c) riporta "gli enti pubblici" quali soggetti proponenti e "gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza..." quali soggetti beneficiari. Si chiede conferma che un'Università pubblica possa assumere entrambi i ruoli di proponente e beneficiario diretto.

R: Non si ravvisano motivi ostativi.

Quesito 71

Si chiede conferma del fatto che gli spin-off universitari, regolarmente iscritto presso l'Anagrafe Nazionale delle Ricerche e in possesso di codice identificativo rientrano fra gli organismi di ricerca che possano accedere ai finanziamenti di cui alla tabella 4 dell'Allegato A.

R: Sono Soggetti beneficiari degli interventi di cui alla Tabella 4 A se rientranti nella definizione dell'art. 3 punto 83) del Regolamento (UE) n. 651/2014 e iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca. In particolare, si definisce "organismo di ricerca e diffusione della conoscenza" un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

Quesito 75

Può uno Spin-off Universitario, costituito in forma di srl (iscritto come PMI Innovativa) ed avente come attività prevalente "Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie", codice ateo 72.11, iscritto all'Anagrafe Nazionale delle ricerche, rientrare fra gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza anche se nell'assetto proprietario sono presenti due società di capitali che detengono una piccola porzione di capitale sociale?

R: Si rimanda alla FAQ 71.

Sezione 2 Condizioni di ammissibilità

Quesito 7

Nel carattere di multiregionalità del contratto di filiera, come riportato nel capitolo 4 dell'Avviso, rientra anche la partecipazione di un Istituto di ricerca? In caso positivo il totale dei costi ammissibili riconducibile ad una sola regione, non superiore all'85% del totale dei costi, terrà conto dei costi destinati alla ricerca?

R: Si per entrambe le domande.

Quesito 30

L'Accordo di filiera può essere sottoscritto da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera (comma 2 art 4 dell'Avviso). Si chiede se per "altri soggetti" si intendono le imprese beneficiarie indirette. In caso affermativo, se tra le imprese beneficiarie indirette possono essere inclusi contratti di rete, cooperative e consorzi; in caso negativo, se possono allora sottoscrivere l'Accordo di filiera gli Enti parco, Associazioni e altri enti e istituzioni del territorio che con la loro presenza agevolano l'esecuzione degli interventi e rafforzano il partenariato che sostiene il contratto di filiera.

R: Posto che per "Soggetto beneficiario indiretto" si intende il soggetto firmatario dell'Accordo di Filiera che, pur usufruendo di una positiva ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del Programma, non è un Soggetto beneficiario e quindi non è ammesso a nessuna agevolazione, non si ravvisano motivi ostativi nell'inclusione di tutti soggetti richiamati all'interno dell'Accordo.

Quesito 39

Il Bando definisce l'"Accordo di filiera" come l'accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filieraDalla definizione offerta sembrerebbe sufficiente una scrittura privata sottoscritta dai soggetti della filiera. Si concorda con tale conclusione o sono richieste altre formalità (atto notarile, registrazione, ecc.)?

R: Si concorda. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'Avviso, l'Accordo di filiera è sottoscritto digitalmente e, pur non essendo stato previsto un format, deve essere redatto in funzione delle indicazioni fornite all'art. 4, comma 3 dell'Avviso ed essere allegato al Programma (Allegato 2).

Sezione 3 Interventi e spese ammissibili

Quesito 6

È possibile per un singolo beneficiario presentare un progetto che comporti investimenti pari a 5-6 milioni di euro, superiore quindi alla spesa massima ammissibile per regimi in esenzione? In caso positivo dovrebbe essere rispettato un plafond per anno?

R: Ai sensi dell'art. 2 comma 9 dell'Avviso, possono essere presentati

- a) Programmi i cui Progetti richiedono aiuti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) del Decreto;
- b) Programmi i cui Progetti richiedono aiuti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b) del Decreto.

In particolare, i progetti di cui alla lettera a) sono quelli che richiedono aiuti che soddisfano le condizioni di cui al capo I del Regolamento (UE) 1388 del 2014, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al capo III del medesimo regolamento, tra cui le soglie di notifica di cui all'art.2 comma 1 del Reg. (UE) 1388/2014; qualora un singolo beneficiario presenti un progetto articolato in più tipologie di intervento le soglie di spesa massime sono riferite ad ogni singolo intervento.

I progetti di cui alla lettera b), invece, sono quelli che richiedono aiuti che superano le soglie previste per la singola tipologia di investimento art. 5 comma 3, lett. a), b) e c) dell'Avviso.

I Programmi di cui alla lettera a) seguono l'iter amministrativo interno al MIPAAF di cui agli artt. dall' 8 al 12 dell'Avviso; i Programmi di cui alla lett. b) al termine dell'istruttoria di ammissibilità sono notificati alla Commissione europea e all'esito della positiva valutazione dell'aiuto *ad hoc* da parte della Commissione, il procedimento prosegue ai sensi di successivi articoli dell'Avviso.

Quesito 10

a) *È ammesso il finanziamento per la sostituzione dei motori con sistemi di propulsione alternativi e di scafi al fine di migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci?*

b) *Nel caso è previsto il riconoscimento dei criteri di interesse collettivo per le soluzioni innovative in grado di spingere verso la decarbonizzazione dell'attività?*

c) *Se del caso, a livello locale la riduzione del 20% dell'intensità di aiuto viene sterilizzata?*

R a): Per quanto concerne la sostituzione dei motori con sistemi di propulsione alternativi, il finanziamento è ammesso nell'ambito degli investimenti previsti dall'articolo 26 "Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici" della Tab.1 dell'Allegato A del decreto 20/05/2022. Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 25, parr. 1 e 2, ed all'art. 41 del Reg. (UE) n.508/2014, e le condizioni di cui agli atti delegati adottati sulla base dell'art. 41, par. 10, del Reg. (UE) n.508/2014.

Per quanto concerne gli interventi ammissibili relativamente agli scafi, tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 25, parr. 1 e 2, ed all'art. 41 del Reg. (UE) n.508/2014, e le condizioni di cui all'articolo 13 del Regolamento delegato (UE) 2015/531 della Commissione del 24/11/2014.

Si ricorda che in nessun caso l'intervento sullo scafo può comportare la sostituzione del medesimo con il conseguente inserimento di un nuovo natante poiché si configurerebbe una nuova costruzione, operazione non ammissibile. Gli interventi ammissibili possono configurarsi esclusivamente come un ammodernamento e/o un adeguamento dello scafo esistente ai sensi della normativa sopra richiamata.

R b): Fermo restando che il criterio di "interesse collettivo" è soddisfatto quando l'intervento presenta un interesse per i membri del gruppo, o di un gruppo di parti interessate (*stakeholder*) o del pubblico in generale, si rappresenta che ogni valutazione, ivi compresa quella di riconoscimento o meno dell'interesse collettivo, è demandata, ai sensi dell'articolo 9 dell'Avviso, ad apposita commissione da nominarsi dopo il termine per la presentazione delle domande di accesso e che opera in completa autonomia funzionale.

Per rappresentare più chiaramente cosa si intenda con "interesse collettivo" si rimanda alla nota della Commissione europea Ref. Ares(2017)5105620 - 19/10/2017 pubblicata nella medesima pagina del presente documento.

R c): Fermo restando che, in applicazione di quanto previsto dalla tabella Allegato 1 "Intensità specifica dell'aiuto" di cui al Reg.(UE) n.508/2014, in caso di interventi a norma dell'articolo 41, paragrafo 2 concernenti la sostituzione o l'ammodernamento dei motori principali o accessori si applica alla percentuale di cofinanziamento una riduzione del 20%, si rappresenta che ogni valutazione, anche quella relativa alla determinazioni finale delle percentuali di cofinanziamento, è demandata, ai sensi dell'articolo 9 dell'Avviso, ad apposita commissione da nominarsi dopo il termine per la presentazione delle domande di accesso e che opera in completa autonomia funzionale.

Quesito 15

Si chiede se tra gli investimenti nelle imprese di pesca connessi con l'attività produttiva rientrano le tipologie di investimenti di cui art. 23 del Regolamento UE n. 1388/2014.

R: No, gli investimenti di cui art. 23 del Regolamento UE n. 1388/2014 non sono ricompresi tra le tipologie di interventi elencate nell'Allegato A Tab. 1 del Decreto Direttoriale n. 229127 del 20/05/2022.

Quesito 16

Si chiede se tra le tipologie di investimenti di cui art. 26 "Aiuti per l'innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine" del Regolamento UE n. 1388/2014, lett. a) "investimenti in attrezzature materiali" rientra l'acquisto di attrezzature che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie, in via sperimentale. Infatti, tale tipologia di spesa è coerente con gli obiettivi dell'art. 26 del Reg. UE n. 1388/2014, in quanto contribuisce all'eliminazione graduale dei rigetti in mare e delle catture accessorie, facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive e ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente e l'impatto dei predatori protetti.

R: Nello specificare che gli investimenti inerenti gli "Aiuti per l'innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine" ricadono nell'articolo 24 del Regolamento (UE) 1388/2014 e non nell'articolo 26, si ricorda che tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 25, parr. 1 e 2, ed all'art. 39 del Reg. (UE) n.508/2014 e che le spese ammissibili per tali interventi sono quelle individuate nell'allegato 6 dell'avviso.

Quesito 17

Si chiede se tra gli investimenti nelle imprese di pesca connessi con l'attività produttiva rientrano le seguenti tipologie di spesa:

- *investimenti destinati ad attrezzature che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie;*
- *investimenti a bordo o destinati ad attrezzature che eliminano i rigetti evitando e riducendo le catture indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate da sbarcare conformemente all'articolo 15 del Reg. (UE) n. 1380/2013;*
- *investimenti destinati ad attrezzature che limitano e, ove possibile, eliminano gli impatti fisici e biologici della pesca sull'ecosistema o sul fondo marino;*
- *investimenti destinati ad attrezzature che proteggono gli attrezzi e le catture da mammiferi e uccelli protetti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che ciò non pregiudichi la selettività degli attrezzi da pesca e che siano adottate tutte le misure appropriate per evitare lesioni fisiche ai predatori.*

R: No, poiché tali investimenti non sono ricompresi tra le tipologie di interventi elencate nell'Allegato A Tab. 1 del Decreto Direttoriale n. 229127 del 20/05/2022.

Quesito 24

Si chiede se è possibile per un beneficiario presentare tra le spese ammissibili alle agevolazioni di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A al Decreto, anche il costo di acquisto di un immobile, sempre prevedendo l'attestazione di un tecnico qualificato indipendente con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, inoltre che l'immobile non ha beneficiato dei dieci anni precedenti di alcun finanziamento pubblico, e che vi sia un nesso tra l'acquisto dell'immobile e il progetto e che il trasferimento di proprietà avvenga per atto notarile.

R: Le spese ammissibili sono quelle indicate all'Allegato 6 in relazione alla singola tipologia di investimento.

Quesito 26

Con riferimento all'Allegato 6 "Contratti di Filiera - Spese ammissibili", punto 5 sulle condizioni di Ammissibilità delle spese per gli interventi alla Tabella 4 dell'Allegato A del Decreto poniamo la seguente questione: un istituto scientifico di Ricerca, regolarmente iscritto all'Anagrafe Nazionale delle ricerche, è costituito da una struttura centrale di coordinamento e da un raggruppamento di n. soci, tutte strutture di ricerca periferiche che svolgono le attività in carico all'Istituto, può far rientrare le consulenze e le attività di queste strutture socie, tutte di ricerca, nelle spese ammissibili e rientranti in attività di "Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura", come da Tabella 4?

R: Fermo restando che gli aiuti di cui alla citata tabella sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza in relazione alle attività progettuali effettivamente svolte da ciascun soggetto per il tramite del Soggetto proponente e che l'investimento deve essere coerente con il Programma e con le prescrizioni di cui all'Allegato 6 "Spese ammissibili", non si ravvisano motivi ostativi.

Si precisa, tuttavia, che nell'ambito della verifica dei criteri di ammissibilità il requisito della multiregionalità, di cui all'articolo 4, comma 1 dell'Avviso è correlato alla localizzazione fisica dell'investimento e costituisce un criterio di ammissibilità che deve essere garantito per tutta la durata del contratto di filiera, pena la revoca delle agevolazioni concesse al Programma di investimenti.

Quesito 35

L'Allegato 6 "Spese ammissibili", prevede al punto "2. Condizioni di ammissibilità delle spese per gli interventi di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A al Decreto", che per tutte le spese di interventi della Tabella 1 non sono ammesse le spese: COSTRUZIONE DI STRUTTURE. Si chiede un chiarimento in merito al significato di "costruzione di strutture" e, per fare un esempio, se coperture o involucri (pareti, muri, solai, ecc.) di asservimento agli impianti di acquacoltura (al fine di climatizzare gli habitat e creare atmosfere protette ideali al prolungamento delle stagioni di riproduzione dei molluschi) sono considerate "strutture", quindi spese non ammissibili, oppure possono essere considerate opere murarie/edilizie/impiantistiche strettamente inerenti al funzionamento degli impianti di acquacoltura, quindi spese ammissibili.

R: Posto che l'investimento deve essere coerente con il Programma e con le prescrizioni di cui all'Allegato 6 "Spese ammissibili", si rappresenta che sono ammissibili solo i costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto e che non siano classificabili in opere provvisorie. Ad ogni modo la coerenza della spesa rispetto all'investimento proposto sarà effettuata nella fase istruttoria della domanda.

Quesito 40

L'importo inserito nella Tabella 4A relativo ai progetti di ricerca e sviluppo può essere inserito nella tabella 7.2 dell'Allegato 3, se collegato agli obiettivi ambientali stabiliti nel Reg. (UE) n. 852/2020?

R: Non si ravvisano motivi ostativi.

Quesito 41

Si chiede tra le spese ammissibili alle agevolazioni rientra il costo di acquisto di un immobile, considerato che nell'Allegato 6 "Spese ammissibili" alla pagina 2 riporta tra le spese ammissibili "costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto" e che tra le spese non ammissibili non si fa alcuna espressa menzione al costo di acquisto di un immobile. Inoltre, esaminando le diverse FAQ precedenti, si rimanda alle spese riportate all'Allegato 6 dell'Avviso, ma da un esame approfondito dello stesso è più volte specificato che le spese riportate per le diverse tipologie di investimenti sono "indicative" e quindi si suppone non esaustive. Pertanto, si chiede di fornire una risposta esaustiva al presente quesito, considerando che l'acquisto di un immobile e la conseguente ristrutturazione è strettamente funzionale e connesso alle attività di progetto e al conseguimento degli obiettivi di filiera.

R: L'acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell'operazione in questione.

A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

- a) attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- b) l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico;
- c) esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione;
- d) assenza di vincoli di parentela/affinità fra venditore e acquirente, entro il limite del 4° grado;
- e) in caso di richieste di ammissione al finanziamento da parte di società di persone e/o di capitali, di cooperative o di consorzi di cooperative, delle stesse non potranno far parte – né come soci né come amministratori – le persone che, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando pubblico di riferimento e che a qualunque titolo avessero avuto la disponibilità dei beni per cui la richiesta viene formulata.

Quesito 54

Una azienda di acquacoltura, avente codice Ateco principale 03.22, è attiva nella produzione di pesci.

Tra gli altri interventi, l'azienda intende acquistare una macchina per la cernita automatica e lo smistamento delle uova vive finalizzata alla preparazione per la vendita ad altri allevatori.

Posto che la definizione di trasformazione e commercializzazione, presente nell'Avviso (articolo 1 lettera y) è: "intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o del prelievo e l'ottenimento del prodotto finale.", si può considerare questa macchina come investimento nella trasformazione finanziabile, nel rispetto dei requisiti posti per questa tipologia di interventi dall'Allegato A, come intervento in Tabella 2, anche ai fini della valutazione della qualità del programmi di interventi?

Negli accordi di filiera, si ritiene infatti generalmente che ai fini della valutazione delle condizioni di ammissibilità, l'identificazione dei segmenti avviene in ragione delle caratteristiche soggettive dell'aderente mentre con riferimento invece alla valutazione della qualità del Programma i segmenti sono considerati sulla base delle caratteristiche oggettive degli investimenti. Pertanto, pur in mancanza del Codice Ateco riferibile alla trasformazione in capo all'Azienda, riteniamo che un investimento configurabile oggettivamente come trasformazione, in base alla definizione posta dall'Avviso sopra riportata, possa essere valutato in questo modo per il criterio Qualità del Programma-Numero dei segmenti della filiera in cui ricadono gli investimenti.

R: Dalla fattispecie descritta il macchinario sembrerebbe eseguire esclusivamente una cernita e uno smistamento di uova vive finalizzata alla vendita delle stesse ad altri allevatori, non configurandosi, pertanto, alcuna trasformazione del prodotto.

L'investimento, quindi, rientra tra quelli previsti in Tabella 1 "Aiuti agli investimenti nelle imprese di pesca e acquacoltura connessi con l'Attività produttiva ", Art. 31, lett. "f) Investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti dell'acquacoltura".

Quesito 56

Si chiede conferma del seguente calcolo ai fini della determinazione della spesa ammissibile per i regimi di esenzione, nel caso di beni soggetti ad ammortamento:

Valore iniziale del bene: 100.000 €

Aliquota ammortamento: 20%

Durata del programma/progetto: anni 3

Spesa ammissibile: $100.000 \times 0,2 \times 3 = 60.000$ €

Si chiede quindi conferma che la spesa ammissibile è quella che corrisponde alle quote di ammortamento che ricadono all'interno del programma/progetto.

Si chiede quindi conferma che l'importo di 60.000 € è la spesa da tenere in considerazione per verificare il non superamento delle spese massime ammissibili per regimi in esenzione (non i 100.000 € di valore iniziale).

R: Premesso che l'aliquota di ammortamento da applicare dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1988 "Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni.", si ribadisce che la spesa ammissibile è quella riconducibile ai costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto.

Quesito 60

Si richiede se ai fini della determinazione della spesa ammissibili, le spese da sostenere per beni immobili quali impianti, attrezzature, macchine di cui alla Tabella 1 e Tabella 2 dell'allegato 6, funzionali alla realizzazione del programma, devono essere considerate al costo effettivamente sostenuto all'acquisto oppure debba essere considerata solo la quota di ammortamento per la misura e il periodo di vigenza del programma.

Nel caso in cui si debba considerare il costo effettivo dei beni soprarichiamati, si richiede cosa è necessario indicare nella colonna "Aliquota Amm.to" della tabella 4 All.to 3.

R: ~~Si rimanda alla FAQ n. 56.~~

In sostituzione, si fornisce una nuova formulazione del quesito: Per quanto concerne le Tabelle 1 e 2 dell'Allegato A le spese di acquisto di macchinari e attrezzature, adeguamento delle strutture etc. sono ammissibili per l'effettivo costo sostenuto e purché la spesa rispetti le condizioni generali e specifiche riportate nell'Allegato 6.

Quesito 61

L'Avviso (articolo 5 comma 6) prevede che "Le spese per la realizzazione degli investimenti sono ammissibili a partire dalla data di presentazione della domanda di accesso di cui all'art. 7 del presente Avviso." Una volta presentata la domanda di accesso da parte del Proponente, i beneficiari possono quindi iniziare ad effettuare alcuni investimenti, in pendenza dell'istruttoria e quindi prima dell'invio della Proposta definitiva.

Per le spese da effettuarsi in tale periodo, sia spese tecniche che investimenti veri e propri, ai fini dell'ammissibilità, si devono rispettare le formalità previste per le spese da sostenersi dopo l'invio della Proposta definitiva di cui all'articolo 10? (In particolare, ci si riferisce ai tre preventivi richiesti, ai computi metrici...). Ovvero, prima dell'inizio dei lavori e degli investimenti, è necessario comunque richiedere i preventivi in concorrenza, redigere i computi metrici etc? Nel caso, tali documenti andranno anche allegati alla Proposta definitiva, nonostante si tratti di spese già sostenute, alla stregua degli investimenti che si effettueranno dopo la presentazione della Proposta? Oppure queste spese, pur essendo già spese di investimento e di realizzazione del Progetto, sono considerate come quelle generali preliminari e funzionali alla presentazione del Progetto, che secondo la prassi degli Accordi di filiera (vedi per esempio FAQ 254 di Raccolta FAQ V Bando) non richiedono la presentazione dei tre preventivi in concorrenza?

R: I costi preliminari alla presentazione della domanda di agevolazione, di cui al paragrafo 1, lett. b) dell'Allegato 6 "Spese ammissibili", non prevedono la presentazione dei tre preventivi in concorrenza. Per gli investimenti materiali e immateriali, che possono essere avviati solo a seguito della presentazione della domanda di agevolazione. Ai sensi dell'articolo 10, comma 9, lett. b), punto i, è richiesta, per gli investimenti materiali, la presentazione di almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, con la scelta di quello ritenuto più idoneo, per parametri tecnico-economici; per gli investimenti immateriali, la presentazione una relazione descrittiva degli interventi da realizzare corredata da tre offerte di preventivo in concorrenza, contenenti, ove pertinenti, informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione del Progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione. Nel caso in cui non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, deve essere presentata la dichiarazione di un esperto qualificato nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto dell'agevolazione.

Quesito 64

Si chiede se per le tipologie di investimento individuate nella Tabella 1 o 2, specificatamente quello a cui corrispondono spese soggette ad ammortamento (ad esempio agli investimenti nelle imprese che contemplano l'acquisto di beni materiali strumentali soggetti ad ammortamento), la relativa spesa ammissibile su cui calcola il 50% del contributo corrisponde alla somma delle quote di ammortamento del bene che ricadono nella durata del progetto oppure al costo effettivo di acquisto del bene. Essendo le aliquote di ammortamento mediamente basse e ripartite su un numero di anni decisamente superiore alla durata del programma/progetto, l'applicazione delle stesse riduce drasticamente l'ammontare della spesa ammissibile. Si chiede quindi conferma di questa interpretazione.

R: Si rimanda alla nuova formulazione della FAQ 60.

Quesito 65

Per quanto riguarda l'imputazione del costo di un bene ammortizzabile ad un Progetto, l'Allegato A prevede che, nel solo caso delle spese per la Ricerca (Tabella 4), siano considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto.

Nel caso invece dei beni ammortizzabili destinati ad altri interventi (ad esempio Tabella 1 articolo 31, Aiuti per gli investimenti produttivi) per gli investimenti che hanno effetti duraturi e strutturali, (come sistemi di ricircolo dell'acqua, sistemi di filtraggio, sistemi di aerazione o di monitoraggio) che vanno oltre la durata del Progetto e del Programma, ed il cui uso è previsto fino alla fine vita economica del bene, quindi quando il bene sarà stato completamente ammortizzato, si chiede se in tali casi si possa imputare completamente la spesa di acquisto del bene al Progetto, come del resto si è sempre fatto nei progetti FEAMP.

È evidente che in tali casi l'utilizzo economico ha una durata molto maggiore di quella del Progetto, che obbligatoriamente deve terminare entro il primo semestre 2026. Si consideri che i Contratti di filiera, in base alla normativa di riferimento, sono "finalizzati alla realizzazione di un programma di investimenti integrato" (Decreto Direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura prot. n. 229127 del 20/05/2022, articolo 1 lettera f)); una volta realizzati gli investimenti, il programma può quindi ritenersi concluso, ma evidentemente l'utilizzo e gli effetti dell'investimenti partono da quel momento in avanti e si dispiegano per tutto il ciclo di vita del bene. Nel caso di un investimento in un fabbricato industriale che ha coefficiente di ammortamento del 3% (in base alle tabelle del DM 3/12/2008), e quindi durata economica di oltre 33 anni, realizzato 1 anno prima della chiusura del progetto, sarebbe imputabile al progetto stesso solo 1/33 del costo di acquisto? (Si immagini quale sarebbe l'effetto incentivante). Ma anche altri beni hanno coefficienti di ammortamento bassi, per esempio impianti e macchinari generici 6% (e quindi oltre 16 anni).

Inoltre, questa impostazione sarebbe anche in contrasto con l'obbligo di non alienazione e addirittura di non distogliere dal loro uso, per un periodo di 5 anni dei beni ammessi alle agevolazioni (si veda per esempio l'Articolo 2.4 lettera d) dello Schema di Contratto di filiera, Allegato 9).

In base alla lettura congiunta di tutta la normativa di riferimento, l'unica impostazione coerente sarebbe la seguente:

-Beni ammortizzabili utilizzati per la ricerca (Tabella 4): sono imputabili al progetto unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto;

-Beni ammortizzabili nelle altre tipologie di interventi (Tabella 1, 2, 3) utilizzati in maniera duratura e continuativa, per il medesimo uso e per il conseguimento dei medesimi obiettivi, per un periodo minimo di 5 anni dalla realizzazione dell'investimento: è imputabile al progetto l'intero costo di acquisto;

-Beni ammortizzabili utilizzati per l'uso indicato nel progetto per un periodo di durata inferiore ai 5 anni dalla loro realizzazione: è imputabile al progetto solo la quota di ammortamento corrispondente al periodo d'uso nell'ambito del progetto stesso;

Si chiede di confermare questa interpretazione.

R: Si rimanda alla nuova formulazione della FAQ 60.

Quesito 66

1. Con riferimento alle risposte fornite alle FAQ 56 e 60 e con specifico riferimento agli investimenti - compresi nella Tabella 1 e 2 dell'Allegato 6 al bando - si richiede in quale punto del suddetto Allegato 6, che contiene la disciplina integrale delle spese ammissibili, siano riportate le regole per il calcolo della spesa ammissibile indicate nella citata FAQ 56.

In altre parole, non si ravvisano punti nel documento in cui si faccia riferimento alla ammissibilità delle sole quote di ammortamento degli investimenti produttivi e per la trasformazione dei prodotti presentati per il finanziamento.

2. Si chiede se uno stesso soggetto possa partecipare in qualità di beneficiario a più Programmi di filiera.

R1: Si rimanda alla nuova formulazione della FAQ 60, sottolineando che la FAQ 56 fa invece specifico riferimento alle modalità di calcolo dell'ammortamento.

R2: Il soggetto beneficiario diretto potrà partecipare a più Programmi di filiera che abbiano anche elementi di continuità a condizione che non vi sia una duplicazione degli interventi proposti

Quesito 67

I quesiti n. 56 e n. 60 delle FAQ indicano che la spesa ammissibile è quella riconducibile ai costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto.

Riteniamo che questa interpretazione snaturi e depotenzi la portata dell'operazione, in quanto gli investimenti ammissibili calcolati solo sulle quote di ammortamento ricadenti nel periodo progettuale, si ridurrebbero ad un valore veramente modesto, tenuto conto delle aliquote mediamente basse e la durata del progetto che non supera i 4 anni.

Poiché in bandi molto simili, esempio Contratti di filiera e di distretto (V bando), le spese ammissibili e analoghe equivalgono ai costi effettivi di acquisto, Le chiedo di confermare la ratio e/o la corretta interpretazione.

Su tale interpretazione possono essere portati avanti o del tutto decadere di rilevanza, ingenti programmi.

R: Si rimanda alla nuova formulazione della FAQ 60, sottolineando che la FAQ 56 fa invece specifico riferimento alle modalità di calcolo dell'ammortamento.

Quesito 68

Per quanto riguarda le Università si chiede se nella categoria "Spese di Personale" (Allegato 6, tabella 4, lettera a) rientrerebbe anche il costo per borse di dottorato e di ricerca? L'esigenza nasce dal fatto che il personale strutturato dell'Università, dovendo adempiere ai propri compiti istituzionali non potrebbe essere impiegato al 100% nell'attività di ricerca e pertanto sarebbe opportuno poter contare su risorse dedicate completamente al progetto.

R: Ai sensi del punto 5.1 lett. A dell'Allegato 6, sono spese ammissibili a valere sulla Tabella 4 le spese di personale, tra cui ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto. Sono ammissibili, pertanto, le spese per il personale non dipendente derivanti da rapporti nei quali il soggetto, pur non essendo legato da un vincolo di subordinazione con il committente, svolge attività

lavorative in modo continuativo (ad es. ricercatori, dottori di Ricerca, borsisti, ecc.). Ai fine dell'ammissibilità di tale spesa, non sono ammissibili contratti a *forfait* comprensivi di diarie, rimborsi spese per viaggi e missioni, benefits etc., inoltre, il contratto di collaborazione, di borsa di studio, di assegno di ricerca, ecc. dovrà chiaramente indicare il riferimento al progetto finanziato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, il periodo di svolgimento, l'output previsto, l'importo previsto.

Quesito 69

Per quanto riguarda le Università si chiede se per la categoria "Spese generali" (Allegato 6, tabella 4, lettera e) esiste un limite massimo di spesa. Infatti, nell'allegato 6 tutte le tabelle specificano la soglia del 12% tranne la tabella 4 (ricerca) che a pagina 22, lettera e) si limita ad affermare "spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto" senza ulteriori specificazioni.

R: Le spese generali supplementari a valere sulla Tabella 4 non sono soggette al limite del 12%; queste dovranno essere parametrate con le consuete metodologie e criteri utilizzati dall'ente, sono riconosciute solo se direttamente imputabili al progetto nonché se coerenti e connesse alle finalità dell'investimento di ricerca e sviluppo. La metodologia di rendicontazione di tali spese è a costi reali.

Quesito 70

Per quanto riguarda le Università si chiede se per la categoria "Strumentazione e attrezzature" Allegato 6, tabella 4, lettera b) sia necessaria un'autocertificazione circa la quota di ammortamento per ogni singolo macchinario e se i principi contabili da applicare siano quelli ordinari del mercato o quelli speciali previsti per le Università relativamente alle strumentazioni per uso scientifico da parte di un ente di ricerca.

R: Nella categoria "Strumentazione e attrezzatura" rientrano i costi degli strumenti e delle attrezzature, nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati, per tutto il loro ciclo di vita, per il progetto di ricerca sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento (DM del 31 dicembre 1988 e DM del 28 marzo 1996, in vigore dal 16 maggio 1996 – "Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni"). Nella sezione 4 (Elenco di dettaglio degli investimenti) dell'Allegato 3 il Soggetto beneficiario può indicare l'importo complessivo, l'aliquota di ammortamento e il costo ammissibile del singolo bene.

Quesito 72

Nell'ambito dello stesso programma di filiera si chiede conferma del fatto che un beneficiario diretto può acquistare alcuni beni e servizi da un altro beneficiario diretto facente parte dell'accordo di filiera anche qualora alcune persone della compagine sociale/amministrativa facciano parte di entrambi? Tali acquisti darebbero luogo a spese ammissibili?

R: Fermo restando che l'ammissibilità delle singole spese verrà verificata dall'Amministrazione dopo la chiusura del termine per la presentazione delle domande, la fattispecie rappresentata, sulla base di quanto rappresentato, sembra ammissibile.

Quesito 73

In caso di beneficiario collettivo questo può avvalersi di servizi o acquistare beni direttamente da uno degli enti soci?

R: No, come riportato nell'Allegato 6, non sono ammissibili consulenze, servizi e prodotti forniti da soci.

Quesito 76

Il contenuto delle domande, in particolare quella relativa al quesito n. 60 e della successiva risposta, evidenzia un palese conflitto con l'Allegato 6 "Spese ammissibili" dell'Avviso di che trattasi. Infatti, nei suddetti documenti sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto esclusivamente per le tipologie di investimento di cui alla Tabella 4 "Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura", così come peraltro previsto espressamente dall'art. 25 comma 2 lett. b) e c) del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Per le tipologie di investimento di cui alla Tabella 1 "Aiuti agli investimenti nelle imprese di pesca e acquacoltura connessi con l'Attività produttiva" e Tabella 2 "Aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti ittici" l'importo da considerare ammissibile è il costo effettivamente sostenuto per l'acquisto, così come previsto dal Regolamento (UE) n. 1388/2014 e dal Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Si chiede, pertanto, di chiarire univocamente che sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto esclusivamente per le tipologie di investimento di cui alla Tabella 4 "Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura" e che, pertanto, l'aliquota di ammortamento da indicare nell'Allegato 3 non debba essere indicata per le tipologie di investimento di cui alle Tabelle 1 e 2.

R: Si rimanda alla nuova formulazione della FAQ 60, sottolineando che la FAQ 56 fa invece specifico riferimento alle modalità di calcolo dell'ammortamento.

Sezione 4 Agevolazioni concedibili

Quesito 3

Con riferimento all'art 6. Agevolazioni concedibili, si richiede se nelle tabelle 1A e 2A sono compresi anche gli investimenti in beni immobili.

R: Le regole generali per l'ammissibilità della spesa, nonché il dettaglio delle spese ammissibili per ogni tabella e per singola categoria di intervento sono indicate nell'Allegato 6 all'Avviso in parola.

Quesito 4

Con riferimento al bando in oggetto, si vuole chiarire come interpretare, per gli investimenti per ricerca e sviluppo (Tabella 4), il riferimento all'art. 30 del reg. 651/2014. Tale articolo fa riferimento alla tipologia di ricerca e sviluppo in ambito di pesca e acquacoltura, ma il suddetto regolamento, indica all'articolo 25, le diverse intensità di aiuto per tipologia di ricerca. Nel presente avviso si tiene conto di un'intensità di aiuto del 100% come indicato in tabella 4 dell'Allegato A o si prevede una percentuale di agevolazione diversa per tipologia di ricerca?

R: L'Avviso in parola finanzia i contratti di filiera nei settori della pesca e dell'acquacoltura; tra gli investimenti ammissibili ci sono gli "Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura" che sono univocamente disciplinati dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 651/2014 che, al comma 7, prevede un'intensità di aiuto pari al 100%, come indicato nella Tabella 4 dell'Allegato A. L'articolo 25 non disciplina la ricerca e lo sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura e non forma base giuridica della misura.

Quesito 8

Una cooperativa è un beneficiario collettivo con relativo aumento della percentuale di contributo?

R: Una Cooperativa può essere considerata beneficiario collettivo. Al riguardo si specifica che l'aumento delle percentuali di cofinanziamento è concesso esclusivamente se l'intervento soddisfa tutti i seguenti criteri: i) interesse collettivo; ii) beneficiario collettivo; iii) elementi innovativi. Per rappresentare più chiaramente cosa si intenda con i criteri riportati si rimanda alla nota della Commissione europea Ref. Ares(2017)5105620 - 19/10/2017 pubblicata nella medesima pagina del presente documento.

Quesito 9

Una Organizzazione di Produttori è un beneficiario collettivo con relativo aumento della percentuale di contributo?

R: L'Organizzazione di Produttori può essere considerata beneficiario collettivo. Al riguardo si specifica che l'aumento delle percentuali di cofinanziamento è concesso esclusivamente se l'intervento soddisfa tutti i seguenti criteri: i) interesse collettivo; ii) beneficiario collettivo; iii) elementi innovativi. Per rappresentare più chiaramente cosa si intenda con i criteri riportati si rimanda alla nota della Commissione europea Ref. Ares(2017)5105620 - 19/10/2017 pubblicata nella medesima pagina del presente documento.

Quesito 12

Con riferimento alle spese di cui alla Tabella 3 - Allegato A si richiede quanto segue:

- a) sono applicabili alle spese in tabella le maggiorazioni delle agevolazioni previste all'art Agevolazioni concedibili punto 5 dell'Avviso?*
- b) è ammissibile l'allestimento da parte di un Consorzio di tutela di un laboratorio per la realizzazione di analisi chimico-fisiche sui mangimi destinati all'alimentazione dei pesci, essenziali per garantire la qualità e la sicurezza del prodotto finale?*

Ra: sì, qualora gli investimenti rispettino le condizioni elencate nel comma 5 dell'articolo 6 dell'Avviso.

Rb: il dettaglio delle spese ammissibili per ogni tabella e per singola categoria di intervento sono indicati nell'allegato 6 dell'Avviso.

Quesito 19

Si chiede conferma che gli interventi e investimenti attuati dalle Organizzazioni di Produttori beneficiano di un contributo pubblico fino al 75% della spesa totale ammissibile, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 6 "Agevolazioni concedibili" dell'Avviso, comma 5, che recita testualmente "Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di 25%".

R: Si conferma che ai sensi dall'articolo 6, comma 5 dell'avviso, le percentuali di contributo in conto capitale per gli interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali possono ottenere un aumento del 25%. Si rappresenta che ogni valutazione, ivi compresa quella relativa alla determinazione della percentuale di contributo riconosciuta, è demandata, ai sensi dell'articolo 9 dell'Avviso, ad apposita commissione da nominarsi dopo il termine per la presentazione delle domande di accesso e che opera in completa autonomia funzionale.

Quesito 20

Si chiede conferma che gli interventi e investimenti attuati dalle imprese di pesca che rientrano nella definizione di pesca costiera artigianale beneficiano di un contributo pubblico fino all'80% della spesa totale

ammissibile, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 6 "Agevolazioni concedibili", comma 5 dell'Avviso, che recita testualmente "Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di 30%".

R: Si conferma che ai sensi dall'articolo 6, comma 5 dell'avviso, le percentuali di contributo in conto capitale per gli interventi connessi alla pesca costiera artigianale possono ottenere un aumento del 30%. Si rappresenta che ogni valutazione, ivi compresa quella relativa alla determinazione della percentuale di contributo riconosciuta, è demandata, ai sensi dell'articolo 9 dell'Avviso, ad apposita commissione da nominarsi dopo il termine per la presentazione delle domande di accesso e che opera in completa autonomia funzionale.

Quesito 34

Si chiedono i seguenti chiarimenti:

- 3) Si richiede se i beneficiari che effettuano investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, ai sensi dell'articolo 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, di cui fanno parte anche le "zone montane" possono beneficiare della maggiorazione del contributo del 20%.*
- 4) In caso positivo si richiede se il 20% è erogato sotto forma di contributo in conto capitale che si somma all'aliquota base del 50%.
Il contratto di filiera della pesca prevede la possibilità per il beneficiario di richiedere di un finanziamento agevolato aggiuntivo al contributo in conto capitale?*

R1: Le intensità massime di cui all'Allegato A al decreto e le percentuali di contributo in conto capitale di cui alla tabella 1 dell'art.6 comma 3 dell'Avviso possono essere aumentate nei casi e alle condizioni previste nel medesimo Allegato, se adeguatamente comprovate all'atto della presentazione della domanda.

R2: Ai sensi dell'art. 6, comma 1 dell'Avviso, le agevolazioni sono concesse nella forma di Contributo in conto capitale; nell'ambito del presente Provvedimento non è previsto il finanziamento agevolato.

Quesito 45

Ambito di valutazione "2. Idoneità dei Progetti a conseguire gli obiettivi ambientali prefissati" Si richiede se uno stesso investimento può essere conteggiato per l'attuazione di più obiettivi ambientali e come tale se l'importo di una stessa spesa può essere conteggiata più volte con riferimento ai diversi obiettivi assolti, fermo restando che detti importi siano direttamente connessi al perseguimento dell'obiettivo ambientale.

R: Sì, è possibile che un medesimo investimento contribuisca al perseguimento di due differenti obiettivi ambientali.

Quesito 46

Tra i criteri di valutazione si fa riferimento al rapporto tra RF (risorse finanziarie destinate agli investimenti di cui agli articoli da 10 a 15 del REG UE 2020/852) e l'importo complessivo del Progetto. Non è chiaro se tale rapporto vada considerato al netto delle spese generali o in che modo le spese generali vadano considerate nel calcolo di RF (se in proporzione o solo se direttamente collegabili a tale tipologia di investimento).

R: L'art. 9 dell'Avviso stabilisce che "Per il computo delle risorse per la realizzazione degli interventi di cui agli artt. 10-15 del Reg. (UE) 2020/852 sono presi in considerazione esclusivamente gli importi direttamente connessi al perseguimento dell'obiettivo ambientale." Pertanto, le spese generali, ammissibili ai sensi dell'Allegato 6 "spese ammissibili", sono ammesse solo se direttamente collegabili alle tipologie di investimento per la realizzazione degli interventi di cui agli artt. 10 – 15 del Reg. UE n. 852/2020.

Quesito 47

Considerato che in riferimento ai requisiti ambientali del Reg. UE n. 852/2020 ancora non esiste una tassonomia di dettaglio per il settore della pesca e dell'acquacoltura, si chiede quale procedura utilizzare per associare gli investimenti in tema ambientale ai capitoli degli articoli 10-11-12-13-14-15 del Reg. UE n. 852/2020.

R: L'associazione deve avvenire sulla base delle caratteristiche dell'investimento e dell'effettivo contributo che questo fornirà al miglioramento di una delle componenti ambientali previste negli obiettivi; ai fini dell'associazione degli investimenti ai citati obiettivi ambientali, potrebbe essere allegata una relazione tecnica che dimostri, anche in coerenza con gli obiettivi del Programma di investimenti, il contributo al conseguimento di un obiettivo ambientale.

Quesito 49

In riferimento all'art. 5 dell'Avviso Interventi e spese ammissibili, ai fini di comprendere le soglie massime di spesa ammissibili, si chiede conferma che:

3. *nel caso di Programmi di cui all'art. 2, comma 9, lett. a), il programma può arrivare ad una spesa massima pari a:*
 - € 2 milioni per investimenti connessi all'attività produttiva
 - € 2 milioni per investimenti connessi all'attività di trasformazione
 - € 2 milioni per investimenti connessi all'attività di commercializzazione,
 - €7,5 milioni per investimenti connessi all'attività di ricerca*per un totale di €13,5 milioni*
4. *nel caso di Programmi di cui all'art. 2, comma 9, lett. b), il programma deve avere una spesa pari a €50 milioni.*

R1: Si conferma l'interpretazione fornita.

R2: Nel caso di Programmi di cui all'art. 2, comma 9, lett. b) gli investimenti possono eccedere le soglie di cui all'art 5. Comma 3 fino ad un importo massimo dell'intervento pari a 50 milioni di euro.

Quesito 53

Con riferimento alla Risposta al Quesito n. 49 inserita nel RICONTRIO AI QUESITI (FAQ_CdF_Pesca e acquacoltura vs 12.10.2022), pubblicata in data 13/10/2022, si espone quanto segue:

Il contenuto della domanda e della successiva risposta evidenzia un chiaro conflitto con il testo di riferimento dell'Avviso. considerato che l'Avviso pubblico stabilisce all'Art. 5 c. 3 che: possono essere ammessi alle agevolazioni i Contratti di filiera che prevedono Programmi di cui all'art. 2, comma 9, lett. a), i cui Progetti abbiano un ammontare delle spese ammissibili così individuato:

- a) *investimenti nelle imprese di pesca e acquacoltura connessi con [l'Attività produttiva per una spesa massima ammissibile per regimi in esenzione non superiore a 2 milioni di euro per progetto e a 1 milione di euro per beneficiario e per anno;*
- b) *investimenti per la Trasformazione di prodotti ittici: per una spesa massima ammissibile non superiore per regimi in esenzione a 2 milioni di euro per progetto e a 1 milione di euro per beneficiario e per anno;*
- c) *investimenti per la Commercializzazione di prodotti ittici, per la partecipazione dei produttori di Prodotti ittici ai regimi di qualità e per la realizzazione di campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili*

per una spesa massima ammissibile per regimi in esenzione non superiore a 2 milioni di euro per progetto e a 1 milione di euro per beneficiario e per anno;

d) progetti di Ricerca e sviluppo nel settore ittico con una spesa massima ammissibile per regimi in esenzione pari a 7,5 milioni di euro per progetto.

4. Possono essere ammessi alle agevolazioni i Contratti di filiera che prevedono Programmi di cui all'art. 2, comma 9, lett. b) con un ammontare complessivo degli investimenti pari a 50 milioni di euro.

E che l'art. 1 c. n) definisce "Progetto": l'insieme degli interventi proposti da/ singolo Soggetto beneficiario aderente ad un Accordo di filiera;

Appare evidente che i massimali di 2 milioni di euro per Progetto e a 1 milione di euro per Beneficiario e per anno e di 7,5 milioni di euro per Progetto di ricerca, siano riferiti al singolo Progetto e non al Programma, come invece sembrerebbe riferire la precitata FAQ.

Si chiede, pertanto, di chiarire univocamente che i massimali di 2 milioni di euro per Progetto e a 1 milione di euro per Beneficiario e per anno e di 7,5 milioni di euro per Progetto di ricerca siano riferiti al singolo Progetto, inteso come l'insieme degli interventi proposti dal singolo Soggetto beneficiario aderente ad un Accordo di filiera.

R: Si conferma che i massimali di cui all'Art. 5, comma 3 dell'Avviso si riferiscono ai progetti. In relazione alla FAQ n. 49, si specifica che il massimale di 13,5 milioni è correttamente riferito al solo esempio fornito dal richiedente.

Quesito 62

Con riferimento all'art. 5 comma 12 dell'Avviso pubblico che recita: "Nel caso in cui venissero presentati Contratti di filiera che prevedono Programmi i cui Progetti, ai sensi dell'art. 2, comma 9, lett. b), abbiano un ammontare delle spese ammissibili superiore alle soglie di cui al comma 3 dovrà essere dimostrato, da parte dei Soggetti beneficiari l'effetto di incentivazione."...

Non è chiaro, nel caso in cui solo uno dei progetti dei beneficiari facenti parte del Programma superi le soglie di investimento del regime di esenzione previste per investimenti nelle imprese di pesca e acquacoltura connessi con l'Attività produttiva, investimenti per la Trasformazione di prodotti ittici, investimenti per la Commercializzazione di prodotti ittici, mentre tutti gli altri progetti rientrano dentro le soglie di cui all'art. 2, comma 9, lett. a), se il modello di cui all'Allegato 7 debba essere riferito al solo soggetto che ricadrebbe nel "regime ad hoc" o a tutti i beneficiari facenti parte del Programma di filiera.

R: Nel caso prospettato l'effetto di incentivazione deve essere dimostrato solo per il Progetto che supera le soglie di notifica. Resta inteso che l'intero Programma sarà trasmesso alla Commissione europea per la notifica *ad hoc*.

Quesito 63

Si chiede chiarimenti di quanto indicato all'art. 5 "Interventi e spese ammissibili" dell'Avviso, specificatamente al pt. 3 lett. a), come qui di seguito: investimenti nelle imprese di pesca e acquacoltura connessi con l'Attività produttiva per una spesa massima ammissibile per regimi in esenzione non superiore a 2 milioni di euro per progetto e a 1 milione di euro per beneficiario e per anno. Si chiede specificatamente il significato delle parole "per anno". Si chiede quindi di confermare la seguente interpretazione: il singolo progetto non può avere una spesa superiore a 2 milioni, questi due milioni possono essere spesi fino a un massimo di un milione per anno, quindi al massimo in due anni

R: Si rimanda alla FAQ n. 53, specificando che, la dicitura riportata, dispone che l'importo complessivo dell'intervento non possa superare i due milioni di spesa ammissibile e che tale spesa non possa concentrarsi in meno di due anni, prevedendo un milione annuo. Viceversa, è possibile distribuire la spesa su più annualità

(es. un progetto con spesa ammissibile di 2 milioni di euro viene attuato in 4 anni e, quindi, ogni anno si stima una spesa di 500.000 euro).

Quesito 74

Visto il richiamo al Regolamento FEAMP presente nell'Avviso, ai fini della valutazione dei progetti e dell'aumento dell'intensità di aiuto, è possibile valorizzare il fatto che gli interventi verranno realizzati in aree montane e che nelle stesse aree verranno rigenerati vecchi impianti abbandonati anche al fine dell'aumento dell'intensità dell'aiuto?

R: Ai fini della valutazione gli unici criteri che verranno valorizzati sono quelli di cui al Paragrafo 9 dell'Avviso; per quanto concerne l'aumento dell'intensità dell'aiuto le fattispecie che possono determinare l'aumento dell'intensità sono quelle riportate nell'Allegato A al Decreto.

Sezione 5 Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni

Quesito 11

Sul sito istituzionale del Ministero viene riportato il termine perentorio della presentazione delle domande al 31 ottobre 2022 mentre, secondo quanto riportato al capitolo 9 comma 15 del Decreto Direttoriale protocollo n. 229127 del 20.05.2022 per il computo dei termini non si considera il mese di agosto.

R: Il Decreto direttoriale prot. n. 229127 rappresenta la base giuridica della misura, nonché l'atto amministrativo di indirizzo generale in cui vengono individuate le caratteristiche principali della misura. Per tutte le declinazioni di carattere operativo, tra cui la descrizione di dettaglio della procedura amministrativa e le relative tempistiche, il Decreto rimanda alle disposizioni dell'Avviso.

Infatti, l'art. 9 del Decreto disciplina "Presentazione e istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni" definendo le caratteristiche generali; l'Avviso dedica gli articoli da 7 a 9 alla disciplina di dettaglio della presentazione e dell'istruttoria specificando le fasi in cui si applica la previsione relativa al computo del mese di agosto (cfr. art. 8 comma 12 e art.9 comma 7), nulla prevedendo per la fase di Presentazione delle domande di cui all'art. 7.

Quesito 31

L'art 7 dell'Avviso prevede che ogni Soggetto Beneficiario predisponga in particolare: -Allegato 8, relativamente alla solidità economico/finanziaria - Allegato 4, disponibilità immobili, Dichiarazione tecnico abilitato, Atto costitutivo, statuto-Certificazione antimafia-Allegato 5. Nel caso l'organismo di ricerca sia un'Università, si chiede quali dei sopracitati documenti debbano essere trasmessi e quali non siano pertinenti.

R: Gli Allegati devono essere compilati laddove coerenti con la natura giuridica di ciascun Soggetto beneficiario e con la tipologia di intervento proposto.

Quesito 32

Nel caso di un organismo di ricerca pubblico in qualità di beneficiario, l'allegato 4 (Disponibilità immobili) e l'allegato 8 (solidità economico-finanziaria) sono documenti effettivamente richiesti? Inoltre, sempre nel caso di un organismo di ricerca pubblico in qualità di beneficiario la cui attività si circoscriva nell'ambito "Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo", viene comunque richiesta l'Attestazione rilasciata da un tecnico abilitato per la rispondenza degli immobili ..."?

R: Si rimanda alla FAQ n. 31.

Quesito 36

L'allegato 5, nella sezione relativa alle dichiarazioni, presenta anche il punto e) che non necessariamente un programma proposto implica. Lo si può stralciare se questa condizione non sussiste nel programma che viene presentato dai Beneficiari? E quindi modificare il modello che avete caricato nel Portale?

R: Rimandando alla FAQ n. 31, si specifica che nella fattispecie descritta si potrebbero spuntare solo i punti di cui alle lett. da a) a d).

Quesito 38

L'Avviso prevede che (articolo 5 comma 6) "Le spese per la realizzazione degli investimenti sono ammissibili a partire dalla data di presentazione della domanda di accesso di cui all'art. 7 del presente Avviso." Sia nell'Allegato 2 che nell'Allegato 3 però, la tabella del cronoprogramma parte dal I trimestre 2023.

Siccome anche la Commissione Europea (Aiuti di Stato Italia SA42821, Contratti di filiera, punto 132) ritiene che siano ammissibili in quanto con effetto di incentivazione, i lavori iniziati dopo la presentazione della domanda, è possibile modificare la tabella del cronoprogramma dell'allegato 2 e 3, per indicare le spese iniziate nel IV trimestre 2022 in particolare negli ultimi due mesi dell'anno (cioè dopo la presentazione della domanda da parte del Proponente)?

R: Premesso che a valere sul presente avviso sono ammesse anche le spese preliminari e funzionali alla presentazione del Progetto (quali oneri concessori, studi di fattibilità, indagini, spese di progettazione funzionali al permesso di costruire, etc.), eleggibili dalla data di pubblicazione in GU del Decreto, si conferma che, laddove presenti spese antecedenti all'annualità 2023, possono essere inserite riportando l'annualità di riferimento.

Quesito 42

All'art. 7 "Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni" è espressamente previsto che "La domanda di accesso alle agevolazioni, redatta sulla base dell'Allegato n. 1 al presente Avviso, sottoscritta digitalmente dal Soggetto proponente, corredata della documentazione indicata al successivo comma 2, è presentata al Ministero — Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura - PEMAC IV "Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali", all'indirizzo [pec contrattidifilierapesca@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:contrattidifilierapesca@pec.politicheagricole.gov.it). Con il presente quesito si chiede se si può ricorrere alle modalità di trasmissione previste al successivo art. 10 "Proposta definitiva del contratto di filiera" punto 5, nel caso in cui la dimensione di tutta la documentazione prevista al comma 2 dell'art. 7 da trasmettere supera la dimensione massima inviabile per PEC.

R: Nel caso in cui gli allegati eccedano la capienza massima della casella di posta sarà possibile effettuare più invii consecutivi avendo cura di nominare le pec in maniera coerente (es. primo invio: "nome contratto di filiera" (1/2); secondo invio: "nome contratto di filiera" (2/2); inoltre nella prima pec dovrà essere specificato che, a causa delle dimensioni eccessive dei file da trasmettere, si procederà all'invio di "n" pec.

Quesito 43

Relativamente alla documentazione che dovrà essere allegata al momento della presentazione della domanda: La firma digitale è prevista che sia apposta sulla domanda (dal proponente) e sull'accordo (da tutti i beneficiari diretti e indiretti). Tutta la restante documentazione prevista (dichiarazioni disponibilità, allegato

3, allegato 5, etc....) possono essere firmate dai rispettivi beneficiari con la sottoscrizione NON DIGITALE, ma con firma autografa allegando il documento di identità?

R: Si conferma che per la restante documentazione citata è sufficiente la firma autografa e l'allegazione del documento di identità in corso di validità.

Quesito 44

Qualora un'impresa di pesca intenda realizzare investimenti sull'imbarcazione o debba acquisire esclusivamente beni mobili (es. macchinari, attrezzature, impianti frigoriferi, mezzi di trasporto, etc.) deve comunque presentare l'Allegato 4 o quest'ultimo si presenta esclusivamente se gli investimenti riguardano beni immobili (opere edili)?

R: Si rimanda alla FAQ n. 31.

Quesito 50

La domanda di accesso alle agevolazioni deve essere inviata dal Soggetto Proponente al MIPAAF tramite PEC (Art. 7 punto 1 avviso), si possono effettuare più invii essendo gli allegati file di grosse dimensioni?

R: Si rimanda alla FAQ n. 42.

Quesito 51

Se il titolare della concessione demaniale destinata ad essere utilizzata ad allevamento mitili o ostriche è la cooperativa O.P. nella persona del suo legale rappresentante, i Soci beneficiari che vogliono realizzare nuovi impianti di allevamento molluschi per accedere alla domanda è sufficiente l'autorizzazione del legale rappresentante della OP per dimostrare l'utilizzo dell'area da parte di ogni socio? (art. 7 punto 2 lett. d).

R: Si è possibile presentare la domanda allegando alla stessa la dichiarazione del titolare della concessione demaniale che attesta che il richiedente è socio della struttura e che è autorizzato a svolgere l'attività all'interno della concessione demaniale; la dichiarazione va corredata dalla copia della concessione e dalla copia dell'elenco soci dell'OP.

Quesito 55

Al fine di rendere più chiara la connessione tra i vari interventi e gli obiettivi ambientali, è possibile inserire negli Allegati 2 e 3 una tabella supplementare in cui sia esplicitato l'investimento previsto (€) connesso all'obiettivo ambientale, la descrizione dell'intervento previsto, l'indicatore di risultato, e l'obiettivo ambientale perseguito?

R: Non si ravvisano motivi ostativi.

Quesito 58

Si chiede se il documento informatico (pdf) corrispondente all'Accordo di filiera e/o all'ATI, debba contenere tutte le firme dei sottoscrittori oppure se sia possibile che ciascun sottoscrittore firmi digitalmente una copia identica del documento informatico separatamente; nel caso di 15 sottoscrittori, ad esempio, è possibile inviare 15 documenti informatici identici firmati digitalmente da ciascuno di essi?

R: In caso di documenti informatici che devono essere firmati da più sottoscrittori deve essere trasmesso un unico documento sottoscritto da tutti.

Sezione 6 Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti

Quesito 5

Con riferimento all'art.9 Procedura di valutazione dei programmi e dei progetti, e in particolare alla valutazione dei "Requisiti specifici posseduti dai soggetti beneficiari", si richiede se la certificazione "Friend of the sea" FoS Aquaculture (allevamento) che certifica:

- *Nessun impatto su habitat critici (mangrovie, zone umide, ecc.);*
- *Rispetto dei parametri delle acque reflue;*
- *Riduzione delle catture accessorie e delle fughe;*
- *Nessun utilizzo di agenti antivegetativi e ormoni della crescita;*
- *Efficientamento energetico e della gestione dei rifiuti;*
- *Responsabilità sociale dell'azienda*

può essere considerata una "certificazione ambientale" o comunque "un sistema di certificazione volontaria coerente con le finalità dell'avviso.

R: Fermo restando che il quarto parametro dell'Ambito di valutazione 3 "Requisiti specifici posseduti dai Soggetti beneficiari" attribuisce 5 punti esclusivamente per il possesso da parte del Soggetto beneficiario della certificazione ambientale EMAS (Reg. CE n. 1221/2009) o ISO 14001 o ISO 22005, non può esprimersi una valutazione in relazione al terzo parametro relativo al "sistema di certificazione volontaria coerente con le finalità dell'avviso. Si rappresenta infatti che ogni valutazione, ivi compresa quella di coerenza della certificazione volontaria, è demandata, ai sensi dell'articolo 9 dell'Avviso, ad apposita commissione da nominarsi dopo il termine per la presentazione delle domande di accesso e che opera in completa autonomia funzionale.

Quesito 27

Con riferimento al documento "Avviso Contratti di Filiera - Settore della pesca e dell'Acquacoltura", al Cap. 9 "Procedura di valutazione del programma e dei Progetti", par.1 lettere i), ii) e iii) vengono riportati come punteggi minimi i valori 10, 10 e 5, mentre nella tabella sottostante i punteggi minimi sono così diversamente ripartiti, 10, 7 e 8. Nella predisposizione dei documenti di Presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a quali valori minimi bisogna attenersi per evitare l'esclusione a seguito dell'istruttoria?

R: I punteggi minimi da prendere in considerazione sono quelli riportati nell'ultima riga "Punteggio minimo per l'ammissibilità" delle tre tabelle dove sono esplicitati i criteri di valutazione. Pertanto, questi sono:

1. Qualità dell'Accordo di Filiera e del Programma di investimenti: punteggio minimo 10
2. Idoneità dei Progetti a conseguire gli obiettivi ambientali prefissati: punteggio minimo 8
3. Requisiti specifici posseduti dai Soggetti beneficiari in relazione al Programma: punteggio minimo 7

Quesito 52

Nel caso di una cooperativa ed OP di pescatori in possesso della certificazione ISO 22005, caratterizzata da una profondità della filiera che comprende anche ogni singolo pescatore socio della cooperativa ed OP il quale

aderisce ad essa volontariamente mediante accettazione per iscritto del disciplinare specifico, è possibile considerare il possesso di tale certificazione anche da parte dei soci beneficiari che intendono partecipare all'accordo e al programma di filiera? Nel caso la medesima cooperativa ed OP di pescatori sia in possesso anche della certificazione Sistema di qualità nazionale zootecnica "Acquacoltura sostenibile" a cui aderiscono volontariamente anche tutti i soci mediante accettazione per iscritto del disciplinare specifico, è possibile considerare tale certificazione nell'ambito del parametro di valutazione "Adesione da parte del Soggetto beneficiario ad un sistema di certificazione volontaria coerente con le finalità del presente avviso" di cui all'art. 9 comma 4 dell'Avviso pubblico? In caso affermativo è possibile considerare il possesso di tale certificazione anche da parte dei soci beneficiari che intendono partecipare all'accordo e al programma di filiera?

R: Il citato requisito deve essere posseduto dal singolo beneficiario che presenta un progetto nel Programma di filiera.

Quesito 57

Si fa riferimento al QUESITO 46, in cui si indicano come RF le risorse finanziarie destinate a un investimento. Al pt. 4 art. 9 dell'Avviso, con RF viene indicato un RAPPORTO tra le risorse per la realizzazione degli interventi e le risorse complessive dell'intervento. 1) Si chiede pertanto chiarezza sul significato di RF. 2) Nella Tab. 7.2 dell'Allegato 3, compaiono i seguenti acronimi: - RF1, RF2, ecc., che si intendono equivalenti a importi da indicare, non rapporti – 3) IA, di cui non c'è definizione, si interpreta come importo equivalente alle risorse complessive di progetto. 4) Sempre in riferimento alla Tab. 7.1, alla voce "Totale importo richiesto per il progetto (IP)" si chiede di compilare indicando l'importo di cui alla Tab. 7.1: si chiede se ci si riferisce all'importo destinato agli "Investimenti e spese ammissibili"; si chiede se questo IP corrisponde a IA.

R1: Nell'avviso il punteggio di impatto ambientale è determinato come rapporto tra l'investimento riferito al singolo obiettivo e l'importo complessivo del progetto.

R2: Per "RF" si intendono le risorse finanziarie ovvero l'importo da imputare a ciascun obiettivo ambientale.

R3/R4: Si conferma l'interpretazione fornita.

Sezione 7 Proposta definitiva e procedura di istruttoria

Sezione 8 Sottoscrizione ed efficacia del contratto di filiera

Sezione 9 Avvio avanzamento e ultimazione degli interventi

Quesito 22

Si chiede conferma che non ci sia una percentuale minima di realizzazione dell'investimento riferito a ciascun singolo beneficiario partecipante al Contratto di Filiera.

R: Non è prevista una percentuale minima di realizzazione del singolo investimento. Si rappresenta, tuttavia, che in caso di parziale realizzazione degli investimenti, la quota di agevolazione è commisurata alle spese sostenute e ritenute ammissibili ed è subordinata alla verifica dell'organicità e funzionalità degli interventi realizzati. Si ricorda, inoltre, che possono essere, tra gli altri, motivi di revoca parziale o totale del contributo il mancato raggiungimento degli obiettivi del Progetto anche a causa della mancata realizzazione degli interventi previsti, la modifica sostanziale che altera la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione

dell'operazione, nonché le variazioni che incidono sul mantenimento dei punteggi di cui al comma 4 dell'articolo 9 dell'Avviso.

Quesito 23

Si chiede conferma che non ci sia una percentuale minima di realizzazione del complesso degli investimenti previsti dal Contratto di Filiera.

R: Non è prevista una percentuale minima di realizzazione del Contratto di filiera. Si rappresenta, tuttavia, che in caso di parziale realizzazione degli investimenti, la quota di agevolazione è commisurata alle spese sostenute e ritenute ammissibili ed è subordinata alla verifica dell'organicità e funzionalità degli interventi realizzati. Si ricorda, inoltre, che possono essere, tra gli altri, motivi di revoca parziale o totale del contributo il mancato raggiungimento degli obiettivi del Progetto anche a causa della mancata realizzazione degli interventi previsti, la modifica sostanziale che altera la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, nonché le variazioni che incidono sul mantenimento dei punteggi di cui al comma 4 dell'articolo 9 dell'Avviso.

Sezione 10 Erogazione delle agevolazioni e documentazione finale di spesa

Quesito 21

L'articolo 14 "Erogazione delle agevolazioni", comma 3 dell'Avviso, stabilisce che "Il Soggetto proponente può presentare, per conto dei Soggetti beneficiari, al massimo 4 (quattro) domande di erogazione (Allegato 10), escluso il saldo". Si chiede conferma che detto numero massimo di 4 SAL, oltre al saldo, si debba intendere riferito a ciascun singolo beneficiario partecipante al Contratto di Filiera e che non si intenda invece per il complesso degli investimenti del Contratto stesso.

R: I Soggetti beneficiari, con la sottoscrizione dell'Accordo di filiera, conferiscono al Soggetto proponente un mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito. Il Soggetto proponente è il soggetto, individuato dai Soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del Programma, nonché la rappresentanza esclusiva nei confronti del Ministero medesimo dei Soggetti beneficiari per tutti i rapporti, anche contrattuali e per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal Programma, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni con esclusione dei provvedimenti di revoca delle agevolazioni.

Pertanto, le richieste di erogazione intermedie (SAL) e finale (saldo) sono da considerarsi riferite al Contratto di filiera: sarà onere del Soggetto proponente raccogliere, organizzare e trasmettere al Ministero la documentazione di spesa di tutti i Soggetti beneficiari.

Ai sensi dell'art. 14 dell'Avviso il Ministero provvederà ad erogare il Contributo in conto capitale complessivo al Soggetto proponente che, a sua volta, trasferirà ai Soggetti beneficiari che hanno presentato domanda di erogazione la somma relativa alla richiesta da questi effettuata.

Sezione 11 Variazioni dei Programmi e dei progetti

Sezione 12 Revoca delle agevolazioni